



di Corriere -

Welfare aziendale e produttività nella Legge di stabilità 2016

7 NOVEMBRE 2015 | di La Redazione

di Franca Maino e Giulia Mallone*

La Legge di stabilità 2016 in discussione al Senato contiene, all'art. 12, modifiche sostanziali in tema di **produttività, welfare aziendale e contrattazione di secondo livello**.

Se sarà confermato, l'art. 12 mostra inequivocabilmente la volontà del Governo **difavorire il ricorso al welfare aziendale e contrattuale** anche nell'ambito dell'erogazione della parte variabile del salario legata alla produttività, favorendo fiscalmente i servizi di welfare rispetto all'equivalente in denaro.

Se il premio di produttività mantiene infatti una imposta sostitutiva del 10%, lo stesso premio erogato in welfare godrebbe delle agevolazioni fiscali già previste dall'art. 51 del TUIR e non concorrerebbe alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Entrambe le opzioni sono tuttavia soggette alle limitazioni previste dai commi successivi: **2.000 euro di importo e 50.000 euro di reddito**. I limiti di reddito e importo previsti dall'art. 12 riguardano però solo il salario di produttività e la "porzione" di welfare erogata in sostituzione di quest'ultimo, mentre per i benefit disciplinati dall'art. 51 occorre fare riferimento allo stesso articolo, che in alcuni casi (previdenza complementare, sanità integrativa e *fringe benefit*) pone dei tetti alla defiscalizzazione e decontribuzione delle somme.

Secondo punto cruciale dell'art. 12 è la riforma dell'art. 51 con tre finalità principali: **superare il limite della volontarietà; aggiornare e ampliare le tipologie di servizi; favorire la diffusione di strumenti che facilitino la fruizione di servizi, come i voucher**.

La modifica della lettera f, apparentemente minima, consentirà in pratica ad aziende e sindacati di fare riferimento alle finalità dell'art. 100 senza "portarsi dietro" anche il **vincolo della volontarietà**.

Le lettere f-bis e f-ter aggiornano e ampliano il novero dei servizi soggetti ad agevolazioni fiscali e contributive in base all'art. 51, includendo tutti i servizi per l'infanzia, senza alcun "buco" di copertura, e persino quelli integrativi e di mensa collegati alla frequenza scolastica dei figli.

Non solo: l'art. f-ter apre la strada all'importante riconoscimento delle **sfide connesse all'invecchiamento**. La non autosufficienza e i servizi di cura per i familiari anziani meritano finalmente di essere esplicitamente richiamati nel TUIR, e considerati strumenti di sostegno al benessere delle famiglie e di conciliazione vita-lavoro al pari delle politiche per la cura dei figli.

C'è infine l'aggiunta del comma 3-bis, che conferma la legittimità dell'utilizzo di voucher e altri documenti di legittimazione sia cartacei sia elettronici per l'**erogazione di servizi di welfare**.

Le modifiche all'art. 51 pongono in essere cambiamenti importanti per tutto il welfare aziendale e non solo per la porzione eventualmente erogata dall'impresa in sostituzione del **premio di produttività**. La parte riferita al premio è destinata invece ad essere riconfermata o modificata annualmente in occasione dell'approvazione della Legge di stabilità.

***Laboratorio ["Percorsi di secondo welfare"](#)**

franca.maino@unimi.it

giulia.mallone@secondowelfare.it

Related Posts:

- [Così le aziende puntano sul welfare](#)
- [Previdenza integrativa o asili nido? Arrivano i benefit su...](#)
- ["Mettete una palestra in azienda e la produttività..."](#)
- [Meno incentivi per la contrattazione di secondo livello](#)
- [Il welfare della Lanfranchi, un caso-scuola](#)

Tag: [contrattazione secondo livello](#), [economia](#), [governo Renzi](#), [lavoro](#), [legge di Stabilità](#), [premio di produttività](#), [welfare aziendale](#)